

Circolare Ministeriale del 04/09/2008

I rottami ferrosi. Spedizioni transfrontaliere

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Le modifiche alla normativa di settore recentemente intervenute rendono opportuno delineare brevemente, con la collaborazione dell'Ufficio Trasporti Transfrontalieri della Divisione V della Direzione Generale per la Qualità della Vita di questo Dicastero, i principali aspetti disciplinati ed i conseguenti comportamenti di competenza del Corpo in relazione alla tematica in oggetto, anche allo scopo di garantire azioni univoche e conformi nell'ambito del territorio nazionale.

Come noto, il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ha abrogato la definizione di "materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa", non distinguendo più i rottami ferrosi con tale denominazione ma inserendo gli stessi nella possibile categoria generale dei rifiuti.

Lo stesso decreto ha introdotto, tuttavia, l'articolo 181-bis, che definisce (per il solo ambito nazionale) le caratteristiche delle materie, sostanze e prodotti secondarie; in particolare, non rientrano nella definizione di rifiuto, le materie, le sostanze e i prodotti secondari, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:

- a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti;
- b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
- c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciccolo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
- d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;
- e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008. Sino all'emanazione di detto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

Il D.M. 5 febbraio 1998 ed s.m.i., definisce che le materie prime secondarie derivanti da rifiuti ferrosi devono essere conformi alle norme commerciali CECA, AISI, CAEF ed UNI, oltre a presentare una serie di standard ambientali:

- oli e grassi < 0,1% in peso;
- PCB e PCT < 25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici < 0,1% in peso;
- polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non, devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali infiammabili pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

L'importazione e l'esportazione di rottami ferrosi da avviare a recupero (riciclaggio)/smaltimento (ammasso, incenerimento) rientrano nel campo di applicazione del Regolamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, entrato in vigore il 12/07/2007.

L'Unione Europea ha istituito, infatti, un sistema di sorveglianza e di controllo di ogni movimento di rifiuti all'interno dei propri confini e con i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA, European Free Trade Association), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con i paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione di Basilea.

In particolare, i rottami ferrosi sono compresi nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato IX della Convenzione di Basilea (codice B1010), riportato nell'Allegato III (parte 1) e nell'Allegato V - Parte I Elenco B - del menzionato Regolamento comunitario.

In ambito UE e OCSE, le spedizioni di rottami ferrosi effettuate per attività di recupero sono soggette agli obblighi generali d'informazione imposti dall'articolo 18 del Regolamento in parola.

Tali rifiuti dovranno, pertanto, essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 dello stampato il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto obblighi

contrattuali scritti con il destinatario.

Il comma 2 del citato articolo 18 prevede, in particolare, che il contratto tra le Parti debba comprendere l'obbligo, "qualora la spedizione dei rifiuti, o il loro recupero, non possa essere completata come previsto o qualora sia stata effettuata come spedizione illegale, per il soggetto che organizza la spedizione o, qualora quest'ultimo non sia in grado di completare la spedizione dei rifiuti (ad esempio perché insolvente), ovvero per il destinatario, di:

- a) riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo, e
- b) provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo".

I citati rifiuti sono soggetti alla procedura autorizzatoria ai sensi del Regolamento e al divieto di esportazione verso paesi terzi qualora contaminati da altri materiali in misura tale da:

- aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla /procedura di notifica ed autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato III della Direttiva 91/689/CE o
- impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

Per le esportazioni verso paesi terzi (fuori OCSE) occorre far riferimento agli artt. 36 e 37 del reg. 1013 in combinato disposto con le normative del reg. 1418/2007 del 29/11/2007.

Giova, in caso di importazione, segnalare inoltre che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento n.

1013/2006 relativo alla spedizione di rifiuti, se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o no, detti materiali sono trattati come rifiuti. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché-tale legislazione è conforme alla normativa comunitaria o al diritto internazionale.

Qualora la spedizione avvenga per via marittima, l'articolo 208, comma 14 del Decreto Legislativo 152/2006 dispone che "(...omissis...) nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 194 del presente decreto", il quale richiama le previsioni del Regolamento CE 1 febbraio 1993, n. 259, abrogato e sostituito dal Regolamento 1013 del 2006, nonché dal Decreto Interministeriale 3 settembre 1998, n. 370.

Per quanto sopra, al fine di consentire lo sbarco o l'imbarco dei rottami ferrosi da avviare a recupero si dovrà preliminarmente verificare:

- il documento in allegato VII opportunamente compilato da chi organizza la spedizione ed eventualmente, se ritenuto opportuno,
- la copia del contratto tra chi organizza la spedizione ed il destinatario.

Il comma 2 dell'articolo 18 prima citato prevede infatti che "il soggetto che organizza la spedizione o il destinatario fornisce copia del contratto su richiesta dell'Autorità competente interessata".

L'articolo 194, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 individua le Autorità competenti di destinazione e di spedizione in territorio italiano nelle Regioni o nelle Province autonome.

L'Autorità marittima è, comunque, competente ai sensi del citato articolo 208 comma 14 e del precedente articolo 195, comma 5 (ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti).


Atteso quanto sopra, si invitano codesti Comandi a prevedere, nell'ambito delle proprie attività di sorveglianza e controllo, una preventiva verifica della necessaria documentazione prima dello sbarco/imbarco dei materiali ferrosi.

Qualora i rottami ferrosi (ed i rifiuti in genere) destinati al recupero fossero contaminati da sostanze pericolose- (All. IV Reg.) o se destinati allo smaltimento, la spedizione transfrontaliera è soggetta alla procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 4 e seguenti del Regolamento 1013/2006. In tal caso, pertanto, i rifiuti dovranno essere accompagnati, ai sensi del successivo articolo 16 lett. e), in luogo del modello in allegato VII, da:

- copia del documento di notifica riportante l'autorizzazione scritta alla spedizione da parte dell'Autorità competente di destinazione;
- documento di movimento compilato dal notificatore ai sensi dell'Art. 2.15 del Regolamento e dagli altri soggetti interessati (vettore).


Per quanto riguarda la movimentazione via mare di rifiuti in ambito strettamente nazionale permane il regime transitorio ribadito all'articolo 265, comma 2 del decreto legislativo 152/2006: "in attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 195, comma 2, lettera I), e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose", vedasi anche circolare "serie Merci Pericolose n. 22/2008 del 10/03/2008 - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto".

Si allegano, da ultimo, schede riepilogative delle casistiche potenzialmente verificabili e dei principali adempimenti richiesti alle Autorità marittime per verificare la rispondenza delle spedizioni in parola ai requisiti previsti dalla normativa in vigore.



(1) Eventuale verifica natura del rottame ferroso con il chimico del porto/ARPA Reg. o figura equivalente.

(2) Documentazione da richiedere (Art 208 c.14 Dlgs 152/2006) per il controllo e per autorizzare l'imbarco.




In caso di "SPEDIZIONE ILLEGALE" (Art. 2, c. 35 Reg.to 1013/2006)

- a. Negare l'imbarco;
- b. Avvisare: - Dogana
 - Autorità di spedizione (Regione o Provincia)
 - Ministero dell'ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare – Direzione Generale Qualità della Vita.

(1) Eventuale verifica natura del rottame ferroso con il chimico del porto/ARPA Reg. o figura equivalente.


(2) Documentazione da richiedere (Art 208 c.14 Dlgs 152/2006) per il controllo e per autorizzare l'imbarco.

N.B. Verificare il paese di destinazione ai sensi dell'art. 34 del reg. 1013



(1) Eventuale verifica natura del rottame ferroso con il chimico del porto/ARPA Reg. o figura equivalente.

(2) Documentazione da richiedere (Art 208 c.14 Dlgs 152/2006) per il controllo e per autorizzare lo sbarco.



(1) Eventuale verifica natura del rottame ferroso con il chimico del porto/ARPA Reg. o figura equivalente.

(2) Documentazione da richiedere (Art 208 c.14 Dlgs 152/2006) per il controllo e per autorizzare lo sbarco.

N.B. Non necessita l'ulteriore verifica dell'impianto di destinazione e del vettore in quanto già esaminato durante l'iter autorizzativo ex art. 4 e seguenti, Regolamento 1013/2006.